

## Sopravvenienze attive da esdebitazione: casi particolari

### 1. Premessa

L'interpretazione del comma 4-ter dell'art. 88 del TUIR, concernente la detassazione delle "riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni...", vede continuamente impegnata l'Agenzia delle Entrate, come si evince dalle risposte interpellato rese nel corso del tempo, che hanno sicuramente contribuito a renderne più chiara l'applicazione.

Com'è noto, il legislatore tributario ha previsto due discipline differenti in ragione delle due diverse *ratio* della detassazione (che prima convivevano in un'unica disposizione), distinguendo tra (i) riduzioni dei debiti originate da **procedure concorsuali con finalità liquidatorie**, disciplinate dal primo periodo, e (ii) riduzioni dei debiti derivanti da **procedure di risanamento** (ovverosia da procedure finalizzate alla prosecuzione dell'attività aziendale), distintamente regolate dal secondo, terzo e quarto periodo. Le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare e di concordato preventivo "non di risanamento" (la cui principale tipologia è certamente costituita da quello liquidatorio) sono integralmente e incondizionatamente escluse da imposizione. Alle riduzioni dei debiti derivanti da "concordati di risanamento", da accordi di ristrutturazione dei debiti e da piani attestati, invece, è stata applicata la limitazione inizialmente prevista solo per queste due ultime fattispecie: ciò allo scopo di impedire la fruizione del doppio beneficio di cui si è detto poc'anzi, ovvero che, per effetto della detassazione della sopravvenienza attiva, possa emergere una perdita fiscale utilizzabile per compensare redditi futuri realizzati grazie alla prosecuzione dell'attività.

Sebbene la norma abbia subito un'evoluzione nel corso del tempo, le fattispecie generate dalla realtà operativa sono state tali da averne reso necessarie articolate interpretazioni da parte della stessa Amministrazione finanziaria, all'interno delle quali si collocano, tra le più recenti, le risposte n 201/2022 e n.

### 2. Le sopravvenienze attive derivanti dalla minor percentuale dovuta al termine di concordato con cessione dei beni rispetto a quella prevista

Con la risposta a interpellato 20 aprile 2022, n. 201, l'Agenzia delle entrate ha affrontato il caso concernente un concordato presentato il 19 luglio 2006 e omologato nel corso dello stesso anno (poi protrattosi sino ai giorni attuali), che prevedeva la cessione integrale dei beni senza garanzia del pagamento della percentuale prospettata nel piano concordatario. Tale piano prevedeva di realizzare un importo idoneo e sufficiente al soddisfacimento, in misura di circa il 40%, di tutti i creditori chirografari (la misura della effettiva percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari, nella fattispecie in esame, dipendeva infatti dal valore dell'attivo che sarebbe stato realizzato nonché dall'ammontare dei debiti chirografari effettivamente da soddisfare).

A causa del minor importo ricavato dalla cessione dei beni la percentuale di soddisfazione spettante ai creditori chirografari è tuttavia risultata inferiore a quella del 40% (ad esempio al 32%), per il che la società debitrice ha conseguito ulteriori sopravvenienze attive da esdebitazione dovute alla minor percentuale di soddisfazione derivante dal minor realizzo dei beni oggetto della cessione.

Inoltre, essendosi la procedura protratta per circa quindici anni a causa di un rilevante contenzioso tributario definito solo nel 2019, negli ultimi anni la società debitrice ha eccipito a vari creditori l'intervenuta prescrizione decennale dei loro crediti e ha definito le vertenze che

sono discese da tale contestazione mediante accordi transattivi, in base ai quali è stato previsto il soddisfacimento dei creditori in misura variabile tra il 15 e il 29 per cento, il che ha originato ulteriori riduzioni di debiti e quindi ulteriori sopravvenienze attive.

Infine, per effetto di tali ulteriori riduzioni dei debiti, si potrebbe generare un residuo attivo nel caso in cui le riduzioni dei debiti assumessero un'entità tale da condurre l'intera esposizione debitoria al di sotto del valore del patrimonio della società debitrice, costituito da disponibilità liquide.

Posto che la detassazione della sopravvenienza attiva originaria (quella del 60% nel caso di specie) è pacificamente detassata, le fattispecie meritevoli di approfondimento ai fini delle imposte sui redditi che la vicenda descritta pone sono le seguenti:

- a) la tassazione della sopravvenienza attiva "aggiuntiva" rispetto a quella originata dalla previsione di soddisfacimento dei crediti contenuta nella proposta di concordato (vale a dirsi la sopravvenienza dell'ulteriore 8%);
- b) la tassazione delle ulteriori sopravvenienze attive discendenti dagli accordi transattivi conclusi con i creditori, diversi anni dopo l'omologazione del concordato, a seguito dell'eccezione di prescrizione dei loro crediti sollevata dalla società debitrice (vale a dirsi le ulteriori sopravvenienze variabili dal 17 in caso di soddisfacimento del 15%, al 3 per cento, in caso di soddisfacimento del 3%);
- c) la tassazione dell'eventuale residuo attivo risultante al termine della fase esecutiva del concordato.

Quanto alla prima fattispecie, riguardante il trattamento fiscale della sopravvenienza attiva che, per così dire, eccede quella originariamente prevista dalla proposta di concordato (cioè, nel caso *de quo*, quella costituita - per intenderci - dalla ulteriore riduzione dei debiti dell'8% che si aggiunge a quella "originaria" del 60%), occorre considerare che nel concordato con cessione dei beni la percentuale di soddisfazione indicata nella proposta concordataria non è vincolante, essendo unicamente rappresentativa della previsione di soddisfacimento che può fondatamente discendere dalla liquidazione dell'attivo e costituisce essenzialmente un'informazione che il debitore deve fornire per consentire ai creditori di valutare la convenienza o meno della proposta. Conseguentemente l'effetto esdebitatorio ha ad oggetto l'intero ammontare che rimane insoddisfatto per effetto della liquidazione (ovverosia a seguito del riparto finale del ricavato della liquidazione); poiché è solo in tale momento che possono essere definiti con certezza l'effettiva percentuale di soddisfacimento e l'effettivo ammontare dei debiti da pagare, da un lato, e (per differenza) l'ammontare delle sopravvenienze attive da esdebitazione, dall'altro, le sopravvenienze attive derivanti dall'applicazione di una percentuale ridotta (rispetto a quella indicata nella proposta concordataria) devono considerarsi detassate per il loro intero importo, e non solo nel limite della percentuale prospetticamente indicata nella proposta concordataria e nel relativo piano.

Su questo profilo l'Agenzia delle Entrate non si è pronunciata espressamente, ma non pare che possano sussistere dubbi circa l'applicazione, anche alle sopravvenienze attive di cui trattasi (derivanti da un minor soddisfacimento dei crediti chirografari rispetto a quella previsto nella proposta di concordatario precedentemente omologata), della medesima detassazione di cui beneficiano quelle già rilevate al momento dell'omologazione in relazione alla percentuale di soddisfazione provvisoriamente prevista. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di sopravvenienze originate dall'esdebitazione prodotta dalla omologazione del concordato.

### **3. Le riduzioni dei debiti derivanti da atti transattivi e dalla sopravvenuta prescrizione**

In merito alla seconda delle fattispecie sopra indicate, alla richiesta della società istante di applicare anche a questa seconda tipologia di sopravvenienze attive il regime di detassazione

prevista dal comma 4-ter dell'art. 88 del TUIR, l'Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera negativa, affermando che *"le relative sopravvenienze attive concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell'articolo 88 del TUIR. Ciò in quanto si tratta di componenti di reddito che, sebbene conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano dall'originario concordato omologato"*, ovvero sia sopravvenienze attive che sono sì maturate nel corso della procedura, ma non per effetto della omologazione del concordato, bensì a causa della successiva prescrizione dei debiti o degli atti transattivi stipulati dalla debitrice con i propri creditori.

A dire il vero, da un punto di vista strettamente letterale, la norma testé citata non subordina in alcun modo la detassazione delle sopravvenienze di cui trattasi alla causa sottostante ovvero a una particolare causa, limitandosi il primo periodo del comma 4-ter a stabilire che, ai fini del reddito d'impresa, *"non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio"*. La riduzione dei debiti, cui si riferisce la detassazione, intervenendo nel corso (ovverosia "in sede") della procedura concordataria, potrebbe essere comunque ricondotta nel campo di applicazione di tale norma che deriva dalla lettera della stessa.

Non pare, però, che l'argomento letterale possa essere al riguardo decisivo, perché per renderlo tale bisogna dilatare irragionevolmente la portata dell'espressione *"in sede"*, attribuendole il significato dell'espressione *"nel contesto"*, privilegiando il profilo temporale a quello causale, secondo cui *"in sede"* significa *"per effetto"*, che è invece da preferire alla luce della *ratio* della disposizione.

È infatti dalla *ratio* della norma che si deve muovere per verificare se il presupposto della detassazione comprende anche le sopravvenienze che traggono origine da eventi diversi dalla omologazione del concordato.

A questo riguardo occorre considerare che sin dall'emanazione del TUIR il legislatore ha escluso espressamente dal concorso alla formazione del reddito le *"sopravvenienze attive da esdebitamento"*. Tale esclusione, era stata inizialmente prevista unicamente con riguardo alla riduzione dei debiti occorsa discendente dal concordato fallimentare o preventivo (in considerazione delle procedure concorsuali vigenti all'epoca). Così disponeva, infatti, l'art. 55 (poi 88), comma 4, del TUIR dal momento della sua emanazione (fino a prima delle modifiche recate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83), dimostrando il legislatore di condividere la tesi secondo cui la riduzione dei debiti in sede di concordato con cessione dei beni, pur integrando una insussistenza del passivo, non avrebbe potuto costituire - per sua natura - un indice di capacità contributiva (ovverosia una manifestazione di reddito assoggettabile a imposizione), in quanto l'imprenditore, per effetto di tale tipo di concordato, perde il possesso di tutti i suoi beni (senza quindi proseguire l'attività economica) e la procedura si chiude senza alcun arricchimento patrimoniale da parte del debitore, tranne che in caso di realizzo delle attività per un importo maggiore di quello integrale dei debiti. In altri termini, allo scopo di fornire una soluzione normativa a una controversa *querelle* sorta in dottrina<sup>1</sup> e in giurisprudenza, con l'emanazione del TUIR il legislatore decise di sancire espressamente l'irrilevanza reddituale del provento usualmente denominato *"bonus da concordato"*. Come si legge nella relazione di accompagnamento allo schema di testo unico, tuttavia, *"allo scopo di non rendere più*

---

<sup>1</sup> In proposito si vedano in particolare M.A. Galeotti Flori, "Il possesso del reddito nell'ordinamento dei tributi diretti", 1983, pag. 98; A. Cicognani, "Inconfigurabilità di sopravvenienze attive nella rinuncia dei creditori chirografari ad una parte dei loro crediti in sede di concordato", in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1983, I, pag. 283; G. Falsitta, "Ulteriori precisazioni e proposte sulla 'questione fiscale' delle procedure concorsuali", in *Giurisprudenza commerciale*, 1983, II, pag. 223; A. Monti, "L'imposizione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nel concordato preventivo dell'impresa individuale", in *Rass. trib.*, 1984, pag. 89.

*difficoltoso il concordato stesso*” e, quindi, con dichiarata finalità agevolativa/esentativa, fu deciso di estendere la detassazione anche alla riduzione dei debiti che si origina nel concordato preventivo senza cessione dei beni, ovvero anche nelle forme di concordato in cui non si verifica un vero e proprio spossessamento in capo all’impresa debitrice (ad onor del vero a quel tempo l’ordinamento contemplava una sola forma di concordato alternativa a quella con cessione dei beni, rappresentata dal cosiddetto concordato con garanzia). La detassazione prevista dalla norma costituiva quindi un’esclusione con riguardo alle sopravvenienze attive emergenti nel concordato con cessione dei beni e un’esenzione con riguardo a quelle generate negli altri tipi di concordato.

Alla luce di tale *ratio*, anche se la detassazione prevista dall’art. 88 del TUIR pare avere ad oggetto le sopravvenienze emerse per effetto, e non semplicemente nella contestualità, del concordato, dovrebbe comunque escludersi la tassazione anche delle sopravvenienze originate da accordi successivi alla omologazione del concordato ovvero dalla sopravvenuta prescrizione di debiti, in considerazione del fatto che, ciò nonostante, il soggetto le consegue non ne ricava un incremento patrimoniale – e non finisce per possedere alcun corrispondente reddito – a causa dello spossessamento subito e della destinazione delle risorse generate dalla riduzione dei debiti a favore di altri creditori e non di se stesso, fatto salvo il caso in cui al termine della procedura sussista un residuo attivo.

#### **4. L’imposizione del “residuo attivo” nel concordato preventivo con cessione dei beni**

La disposizione prevista dal primo periodo del comma 4-ter dell’art. 88 che stabilisce la detassazione delle sopravvenienze attive nel concordato preventivo liquidatorio si coniuga con quella contenuta nel comma 5 dell’art. 86, per cui *“la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*.

Dottrina e giurisprudenza, in linea di principio, sono concordi nel ritenere che la finalità della norma da ultimo citata può essere astrattamente individuata nella volontà del legislatore:

- di favorire l’adesione alla procedura concordataria, evitando la nascita di un debito d’imposta che, sebbene successivo alla procedura stessa, secondo l’Amministrazione finanziaria<sup>2</sup> avrebbe dovuto gravare sulla medesima;
- di impedire altresì che, in capo ad un soggetto che subisce lo “spossessamento” dell’intero patrimonio, possa sorgere un’obbligazione relativa alle imposte reddituali, al cui pagamento quel soggetto non potrebbe adempiere, non disponendo di alcun mezzo per effetto del predetto spossessamento.

La *ratio* di tale disposizione sembra, quindi, la stessa – sopra già richiamata - che sorregge la previsione contenuta nell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR con riguardo alle sopravvenienze attive da esdebitamento nel concordato con cessione dei beni, venendo il reddito d’impresa in pendenza del concordato preventivo disciplinato nell’ottica di alleggerire il peso degli oneri fiscali gravanti sulla procedura concorsuale, in considerazione della sostanziale “incapacità contributiva” che caratterizza l’impresa in stato di dissesto. In questo senso si comprende come, per espressa previsione normativa, l’esclusione da imponibilità si applichi non solo ai beni strumentali, ma anche alle rimanenze di magazzino e all’avviamento, presupponendo - il trasferimento di quest’ultimo - la cessione in blocco dell’intero complesso aziendale (che dà luogo all’emersione di un’unica plusvalenza o minusvalenza, a prescindere dalla presenza nel complesso aziendale di beni produttivi di ricavi).

---

<sup>2</sup> Cfr. ex multis risoluzione ministeriale 22 maggio 1980, n. 9/916.

Quanto all'ambito applicativo del citato art. 86, comma 5, è da tempo pacifico, come ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 4 giugno 1996, n. 5112, che esso non può riguardare l'atto con cui i beni dell'impresa debitrice vengono messi a disposizione degli organi del concordato conferendo a questi ultimi il mandato ad alienarli, ma la vera e propria vendita degli stessi a soggetti terzi da parte di detti organi giudiziari, al fine di realizzare il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla proposta omologata. Tant'è che la stessa Amministrazione finanziaria<sup>3</sup>, sposando le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n. 5112/1996, già condivise dalla dottrina, e disattendendo il parere del SECIT, ha affermato che *"l'agevolazione tributaria concessa dalla predetta disposizione ha ad oggetto non solo la 'cessione dei beni ai creditori', ma anche le vendite dei beni ceduti, effettuate (nei confronti di terzi) dal commissario giudiziale al fine di ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori"*. Ne consegue che *"la parte dell'utile di esercizio corrispondente alla plusvalenza conseguita a fronte della cessione dei beni (immobili) effettuata dalla società... non configura componente reddituale imponibile ai fini dell'imposizione diretta"*.

Ne discende che, per effetto della combinazione della norma testé citata e di quella contenuta nel primo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 il percorso delineato dal legislatore per la determinazione del reddito dell'impresa nel caso del concordato preventivo con cessione dei beni finisce sostanzialmente per coincidere con quello prescritto per le imprese fallite, in quanto risultano fiscalmente neutralizzate le due uniche fonti di reddito ragionevolmente riferibili all'impresa che ha fatto ricorso a detto tipo di concordato. In altri termini, la combinazione delle due disposizioni conduce a una vera e propria esclusione dal prelievo per l'impresa debitrice, che (secondo la medesima *ratio* giustificatrice della previsione contenuta nell'art. 183 del T.U.I.R. con riguardo al fallimento) è diretta ad evitare che in capo a un soggetto che ha subito lo "spossessamento" dell'intero patrimonio possa in qualche modo sorgere un'obbligazione relativa alle imposte sui redditi: con riguardo ad entrambe le procedure, infatti, la finalità è quella di escludere la maturazione di oneri fiscali gravanti sulla procedura concorsuale, in considerazione della sostanziale "incapacità contributiva" che caratterizza l'impresa in crisi e del mancato possesso di un patrimonio (e quindi di un reddito).

I due differenti percorsi delineati dal legislatore possono tuttavia condurre a una diversa determinazione del reddito d'impresa maturato alla conclusione della procedura, qualora il concordato con cessione dei beni (dopo il pagamento delle spese di giustizia e dopo avere soddisfatto integralmente i creditori, sulla base della proposta di concordato ed, eventualmente, anche a seguito di accordi specifici successivamente conclusi con gli stessi) termini con un residuo attivo, atteso che - come dianzi riferito - la detassazione riguarda anche l'ammontare delle plusvalenze corrispondente a detta entità.

Al riguardo occorre chiedersi se il regime di non imponibilità previsto dall'art. 86, comma 5, possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale, dopo che i creditori sono stati soddisfatti nella misura stabilita dalla proposta concordataria, si concluda con un residuo attivo. Specificamente, la questione concerne la tassabilità delle plusvalenze emergenti dalla liquidazione dei beni attuata in esecuzione del concordato, anche relativamente alla parte di reddito da esse generato che eventualmente residui dopo il pagamento delle spese di giustizia e dei creditori.

Secondo una parte della dottrina, invero minoritaria, la non imponibilità delle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5, del TUIR sarebbe giustificata solamente quando la cessione dei beni opera quale mezzo diretto al soddisfacimento dei creditori. Pertanto, nel caso in cui dalla

---

<sup>3</sup> Cfr. risoluzione 1° marzo 2004, n. 29/E.

liquidazione dei beni dell'impresa, finalizzata a soddisfare i creditori nella misura prevista dalla proposta concordataria, discenda la realizzazione di un residuo attivo, la disposizione in esame non si renderebbe in alcun modo applicabile, nemmeno alla quota della plusvalenza utilizzata per soddisfare i creditori.

Un diverso orientamento sostiene, invece, l'intassabilità integrale delle plusvalenze realizzate in esecuzione della procedura concordataria, anche nel caso in cui questa termini con un residuo attivo. Ciò in considerazione del fatto che, in base alla regola ermeneutica per cui *ubi lex voluit dixit*, il legislatore avrebbe intenzionalmente inteso non assoggettare a tassazione anche l'eventuale residuo attivo, sancendo un regime fiscale differente rispetto a quello previsto per la procedura fallimentare.

Infine, secondo una terza tesi, l'intassabilità del residuo attivo risulterebbe in contrasto con la *ratio legis*, poiché la finalità dell'art. 86, comma 5, del TUIR è quella di non assoggettare a imposizione le plusvalenze realizzate nel corso della procedura concorsuale limitatamente alla parte preordinata a soddisfare i creditori. Pertanto, l'esclusione da imposizione del residuo attivo in assoluto non troverebbe alcuna giustificazione, anzi contrasterebbe con quanto previsto in casi analoghi e, in particolare, con riguardo al fallimento<sup>4</sup>. Non si vede, infatti, la ragione per cui il legislatore avrebbe dovuto sancire l'imposizione dell'eventuale residuo attivo maturato nel corso del periodo fallimentare e prevedere invece la completa detassazione del *surplus* concordatario (inteso come valore fiscale delle attività che residuano dopo l'integrale pagamento dei debiti e delle spese di giustizia) conseguito nell'ambito del concordato preventivo con cessione dei beni.

Nonostante il tenore letterale della norma, in base al quale non sembrerebbero sussistere margini per ritenere inapplicabile l'esclusione di cui all'attuale art. 86, comma 5, del TUIR anche alle plusvalenze le cui risorse concorrono al superamento del *deficit* concordatario e in parte vengono devolute alla società dopo la chiusura della procedura<sup>5</sup>, è da ritenersi che l'eventuale residuo attivo concorra alla formazione del reddito, atteso che in relazione a esso non si genera alcuno spossessamento e non è configurabile quindi il presupposto che giustifica l'esclusione dalla tassazione delle plusvalenze *de quibus*.

Proprio a questa conclusione è pervenuta l'Agenzia delle Entrate sempre nell'ambito della citata risposta a interpello n. 201 del 2022, affermando l'integrale imponibilità dell'eventuale residuo attivo, in denaro e in natura, che dovesse eventualmente emergere dopo il soddisfacimento dei creditori, in virtù della *ratio* sottesa alle norme disciplinanti il regime fiscale del concordato preventivo.

Come dianzi riferito, questa affermazione è da condividere, perché tale entità costituisce una manifestazione di capacità contributiva, analogamente a quanto prevede per il fallimento l'articolo 183 del TUIR, indipendentemente dal fatto che esso sia formato anche da risorse generate da plusvalenze e sopravvenienze che siano di per sé non tassabili a norma degli articoli 86 e 88 del TUIR.

Occorre infatti ricordare che la finalità della detassazione, con riguardo ai concordati con cessione dei beni, risiede nell'assenza, al termine dell'esecuzione della procedura, di un patrimonio residuo in possesso dell'impresa debitrice, che possa costituire manifestazione di arricchimento e, quindi, di capacità contributiva. La condizione presupposta dalla norma in commento è dunque rappresentata dall'assenza di un patrimonio residuo, in quanto il ricavato

---

<sup>4</sup> Cfr. G. Zizzo, "Aspetti problematici della determinazione del reddito d'impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare", in *Riv. dir. trib.* n. 9/1992, I, pag. 684.

<sup>5</sup> Per una disamina delle suddette tesi si rinvia a D. Di Prospero, E. Belli Contarini, "Art. 54, comma 6, del TUIR: intassabilità del 'residuo attivo' realizzato in sede di concordato preventivo", in *Boll. Trib.* n. 8/2002, pag. 575.

della liquidazione è stato integralmente destinato alla soddisfazione dei creditori con contestuale liberazione del debitore per i crediti rimasti insoddisfatti a causa dell'incapienza dell'attivo. Costituirebbe perciò una soluzione non coerente con la finalità della norma assumere l'integrale detassazione delle sopravvenienze attive in presenza di un residuo attivo non destinato alla soddisfazione dei creditori, i quali hanno diritto a percepire una percentuale superiore a quella indicata nella proposta se il ricavato della liquidazione lo consente (e, chiaramente, nel limite del relativo importo).

Queste conclusioni devono essere tuttavia rettifiche nel caso in cui il residuo attivo sia l'effetto anche di componenti positivi che nell'ambito del concordato hanno concorso a formare il reddito imponibile (ad esempio le sopravvenienze che sulla base della risposta a interpello n. 201/2022 fossero sottoposte a tassazione), poiché si verificherebbe altrimenti un fenomeno di doppia imposizione.

## **5. Le riduzioni dei debiti derivanti dalle differenze su cambi**

Può accadere che uno o più debiti maturati dall'impresa in crisi siano da soddisfare in valuta estera e che il relativo valore contabile, espresso in euro, risulti quindi frutto del tasso di cambio storico, vale a dire del tasso di cambio corrente al momento di effettuazione dell'operazione, ovvero del tasso di cambio di conversione corrente alla data di chiusura dell'esercizio precedente (in caso di adeguamento al tasso di chiusura, però, ai sensi dell'art. 110 il valore fiscale del debito rimane quello derivante dall'applicazione storico). In questi casi, la riduzione dei debiti discendente dal ricorso a una delle procedure concorsuali indicate dall'art. 88, comma 4-ter, del TUIR potrebbe trovare causa in buona parte dalla percentuale di soddisfazione accordata al creditore, ma in una certa parte può essere dovuta anche alla variazione del tasso di cambio al momento in cui si verifica l'effetto esdebitatorio.

La distinzione tra le due componenti reddituali non è di poco conto, giacché gli utili e le perdite su cambi, emerse all'atto della conversione di crediti in valuta estera, costituiscono differenze su cambi da realizzo e concorrono alla formazione del reddito imponibile in base alla propria disciplina fiscale, anziché a quella prevista dall'art. 88, comma 4-ter del TUIR. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 21 marzo 2022, n. 138, avente a oggetto un'articolata istanza presentata da una società italiana il cui piano di concordato prevede la separazione dei beni destinati a essere impiegati nell'attività aziendale da quelli oggetto di liquidazione; questi ultimi, peraltro, erano confluiti in un patrimonio destinato a uno specifico affare ex artt. 2447-bis e ss. del codice civile insieme con i debiti delle stabili organizzazioni estere - in regime di *branch exemption* - da soddisfare mediante la loro conversione in titoli partecipativi di nuova emissione alla data di definitiva omologazione della procedura concordataria.

In tale occasione l'Agenzia ha concordato con la società istante sul fatto che il valore fiscale dei debiti in valuta estera (assunto secondo l'ammontare originario e non quindi in base alla percentuale di soddisfazione prevista) va innanzitutto confrontato con il loro controvalore in euro espresso in funzione del tasso di cambio a pronti corrente alla data di conversione dei debiti: la relativa differenza su cambi – come detto – concorre alla formazione del reddito imponibile, come componente reddituale positivo o negativo, poiché *“al momento dell'Omologa Definitiva (ossia, al verificarsi dell'esdebitazione), la rilevazione contabile degli utili/perdite su cambi assumerà autonoma rilevanza fiscale in quanto rappresenta differenze su cambi 'realizzate'; mentre, la sopravvenienza attiva da esdebitazione concorrerà alla formazione del reddito imponibile secondo le condizioni e i limiti”* del citato comma 4-ter, naturalmente senza considerare la componente relativa ai predetti utili/perdite su cambi.

Si consideri a titolo esemplificativo la società Alfa in concordato preventivo liquidatorio, che ha un debito di \$ 100.000, avente un valore contabile e fiscale pari a € 90.000 in base al tasso di cambio storico pari 0,9, da soddisfare in misura pari al 50% tramite la **conversione del debito in partecipazioni**. Se alla data dell'omologa il tasso di cambio è diventato pari a 0,85, per l'impresa debitrice si rende necessario dapprima convertire il debito a tale tasso di cambio, rilevando una differenza su cambi positiva pari a € 5.000, che concorre a formare il reddito; in relazione al debito di € 85.000, va poi rilevata (sempre alla data di omologa) una sopravvenienza attiva da esdebitazione pari a € 51.000, oggetto di integrale detassazione ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, primo periodo, del TUIR<sup>6</sup>.

Occorre però precisare che la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate si fonda sul presupposto che alla data di omologazione il debito in valuta viene parzialmente convertito in partecipazioni, il che determina la realizzazione del credito. Se invece il piano concordatario prevede che il debito residuo dopo lo stralcio resti da pagare in valuta estera, la differenza su cambi si potrà considerare definitivamente realizzata solo relativamente alla parte non soddisfatta, mentre per la parte del debito residuo da pagare in dollari potrà manifestarsi un'ulteriore differenza su cambi a seconda dell'andamento del tasso di cambio al momento del pagamento.

## **6. Il trattamento dei costi di transazione e il *day one profit***

Ulteriori questioni interpretative sollevate dal disposto del comma 4-ter concernono gli effetti che l'adozione del criterio del costo ammortizzato, tanto da parte dei soggetti *IAS/IFRS adopter* quanto da parte dei soggetti *OIC adopter* (ai quali si applica il principio di derivazione rafforzata), produce sul regime di detassazione - integrale o parziale - della riduzione dei debiti e sul trattamento fiscale dei costi di transazione sostenuti relativamente alla ristrutturazione del debito, nelle procedure di risanamento come in quelle liquidatorie.

Occorre in proposito rammentare che, in base ai principi contabili, si procede all'eliminazione del debito originario e alla contestuale rilevazione di un nuovo debito ogni qualvolta l'impresa debitrice pattuisce con i propri creditori una variazione sostanziale dei termini contrattuali dei debiti originari, o di parte degli stessi, che è quel che generalmente accade quando il debitore beneficia di una riduzione dei debiti in virtù del ricorso agli istituti previsti dalla Legge fallimentare più volte sopra richiamati. In tal caso, infatti, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a Conto economico nei proventi o negli oneri finanziari (anziché come una vera e propria sopravvenienza attiva) e i costi di transazione sono rilevati a Conto economico come parte dell'utile o della perdita di natura finanziaria conseguente all'eliminazione del debito originario.

---

<sup>6</sup> Per lo stesso motivo, per effetto della conversione del credito in titoli partecipativi il creditore consegue una perdita su crediti deducibile e il valore fiscale del credito residuo, da confrontare con il valore fiscale del corrispondente debito della società (giusta il disposto del comma 4-bis dell'art. 88), diventa il valore fiscale della partecipazione così ottenuta. Con la risposta a interpello n. 887 del 30 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che la disciplina recata dal comma 4-bis dell'art. 88 del TUIR si renderebbe applicabile anche nel caso in cui il credito sia sorto originariamente in capo al socio non residente, a nulla rilevando la circostanza che le eventuali perdite e svalutazioni del credito oggetto di compensazione abbiano assunto rilevanza fiscale solo nel Paese di residenza del socio estero (e non nel nostro), atteso che la norma citata non contiene eccezioni al riguardo, tantomeno con riferimento alla residenza del soggetto titolare del credito.

Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 1-bis, del TUIR, per i soggetti *IAS/IFRS adopter* e per i soggetti *OIC adopter* (diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.) i criteri di qualificazione dei componenti economici sanciti dai principi contabili rispettivamente applicati nonché i corrispondenti criteri di imputazione temporale e di classificazione in bilancio assumono rilevanza agli effetti fiscali, anche in deroga alle regole del TUIR (laddove con essi non coincidenti), in base al citato principio di derivazione rafforzata.

Tuttavia, l'art. 2, comma 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, stabilisce che, anche nei confronti dei soggetti per cui vige il principio di derivazione rafforzata, si applicano le disposizioni del TUIR che *“prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”*. Tale norma rende applicabili tutte le disposizioni fiscali che prescindono dalle risultanze di bilancio, anche se specificamente non derogatorie di queste ultime e dunque indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione contabile, avendo il legislatore stabilito una sorta di zona franca, costituita da una famiglia di regole fiscali resistente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma o comunque delimitatoria degli effetti di detto principio sulla quantificazione del reddito d'impresa imponibile.

In questa categoria di regole rientra per l'appunto la disposizione contenuta nell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR, che, per le ragioni inizialmente riferite, considera fiscalmente irrilevante la riduzione dei debiti intervenuta nell'ambito di una procedura liquidatoria o di risanamento, indipendentemente dai principi contabili adottati. L'utile conseguito dall'impresa debitrice, ancorché qualificato e classificato in bilancio come provento di natura finanziaria, discende comunque da una riduzione di debiti occorsa nell'ambito di una procedura disciplinata dalla Legge fallimentare e, pertanto, soggiace al medesimo regime fiscale cui sarebbe stato assoggettato laddove iscritto come sopravvenienza attiva.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26 maggio 2022, aventi ad oggetto il trattamento fiscale della componente reddituale che (sia in base all'IFRS9 sia in base all'OIC 19) emerge in caso di rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato con variazione sostanziale dei relativi termini. In tale ipotesi, infatti, da un lato vanno eliminate le passività finanziarie originarie e dall'altro vanno iscritte le nuove passività finanziarie al *fair value*, con rilevazione della differenza positiva tra la due voci, comunemente denominata *day one profit*. La riduzione dei debiti calcolata come differenza tra l'ultimo valore contabile del debito e il valore attuale dei flussi finanziari futuri in base al tasso di mercato, infatti, sebbene iscritta tra i proventi di natura finanziaria mantiene la propria natura di sopravvenienza attiva e, come tale beneficia della detassazione prevista dall'art. 88, comma 4-ter, del TUIR se conseguito in relazione a un piano attestato di risanamento.

Per ragioni di ordine logico-sistematico, dovrebbero restare del pari fiscalmente irrilevanti gli interessi passivi autonomamente imputati al Conto economico (come prescritto dal criterio del costo ammortizzato) nei successivi esercizi per riallineare il valore contabile del debito a quello di rimborso, in quanto originano dal medesimo provento finanziario e vanno indirettamente ad annullarlo<sup>7</sup>. Non manca invero chi li considera deducibili, dovendosi dare prevalenza alla loro qualificazione contabile quali interessi passivi e poiché la detassazione

---

<sup>7</sup> Sul punto si vedano M. Garuti - M. Tamburini, “I proventi derivanti da ristrutturazione del debito”, in *Corr. Trib.*, n. 15/2018, pag. 1147.

prevista dal secondo periodo del comma 4-ter (dapprima comma 4) non è assoluta, ma riguarda solo la parte eccedente le perdite, le eccedenze di interessi passivi e la “deduzione ACE”<sup>8</sup>. Tuttavia, così come il *day one profit* si qualifica come sopravvenienza attiva nonostante l'imputazione tra i proventi finanziari, lo stesso potrebbe valere per i maggiori interessi passivi successivamente imputati a conto economico a integrazione di quelli addebitati dal creditore, che in quanto sopravvenienze passive potrebbero essere dedotti - ai sensi dell'art. 101, comma 3, del TUIR - solo se correlati a componenti positivi in precedenza tassati.

## **7. La pubblicazione del piano attestato di risanamento quale presupposto per la detassazione**

Un'ultima questione concerne la specifica condizione che l'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR impone con riguardo alle riduzioni di debiti in caso di piano attestato di risanamento al fine della spettanza della detassazione: si tratta della richiesta della **pubblicazione nel registro delle imprese**<sup>9</sup>.

La riduzione dei debiti cui si riferisce la norma tributaria costituisce l'effetto (non del piano attestato bensì necessariamente) dell'accordo concluso tra l'impresa debitrice e i propri creditori con preclusione dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse in esecuzione del piano su cui tale accordo si fonda. Pertanto, la detassazione accordata dal citato secondo periodo del comma 4-ter non può che riguardare unicamente lo stralcio di passività derivante dalla conclusione del suddetto accordo, restandone conseguentemente escluse le sopravvenienze attive costituite da riduzioni di debiti eventualmente riconosciute dai creditori nell'ambito di transazioni diverse dall'accordo assistito dal piano attestato di risanamento attestato nella forma richiesta dall'art. 56 del CCII<sup>10</sup>. Con la risposta a interpello 10 maggio 2021, n 319, tuttavia, l'Agenzia ha precisato che questa norma opera solo per **le riduzioni di debiti concordate in attuazione di un piano attestato che le preveda quale misura necessaria per conseguire il risanamento**. Restano perciò escluse dall'esenzione le riduzioni che (pur essendo state attuate ai fini del risanamento) discendono da accordi perfezionati anteriormente all'attestazione del piano, come quelle che ne hanno preceduto la redazione e a essa non sono condizionate. La conclusione dell'Agenzia è condivisibile, poiché con l'espressione “*in caso di (...) un piano attestato (...) pubblicato nel registro delle imprese*”, presente nel citato comma 4-ter dell'art. 88, il legislatore ha limitato l'esenzione alle riduzioni di debiti conseguite in esecuzione delle previsioni del piano di risanamento, costituente il fondamento degli accordi da cui le riduzioni sono originate. Tant'è che normalmente la conclusione degli accordi con i creditori avviene contestualmente al rilascio dell'attestazione. In base a tale principio la detassazione dovrebbe tuttavia spettare anche per le riduzioni di debiti non esplicitamente previste dal piano, ove discendano ugualmente da esso.

---

<sup>8</sup> Così A. Garcea, “La riduzione dei debiti in esecuzione di accordi di ristrutturazione o di piani attestati per le imprese IAS”, in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 1/2013, pag. 121.

<sup>9</sup> Lo stesso onere è previsto anche con riguardo agli accordi di ristrutturazione del debito, la cui pubblicazione nel registro delle imprese costituisce un requisito essenziale per richiederne l'omologazione da parte del tribunale competente.

<sup>10</sup> In maniera difforme si sono invece espressi F. M. Venegoni - A. Saccà, “Le sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati di risanamento”, in *il fallimentarista - focus* del 4 aprile 2019, secondo cui la generica locuzione “riduzione dei debiti dell'impresa” non supporrebbe alcuna correlazione con i soggetti che hanno partecipato o meno all'accordo e pertanto, prevalendo l'elemento oggettivo della presenza di un piano attestato, rientrerebbero nella previsione dell'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, del TUIR anche le riduzioni di debiti non previste e non contemplate dal suddetto piano.

Inoltre, con la risposta a interpello 29 luglio 2021, n. 522, l’Agenzia ha tenuto a puntualizzare che la data, dalla quale rileva la riduzione dei debiti risultante da un piano attestato di risanamento, coincide con quella in cui il relativo accordo diventa efficace tra le parti; tuttavia, se sono subordinati a una **condizione sospensiva**, gli effetti dell’accordo si producono nel momento nel quale si realizza la condizione. Le sopravvenienze attive discendenti dall’esdebitamento diventano perciò fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta in cui assume efficacia l’accordo, a prescindere dal periodo in cui i debiti sono materialmente estinti: pertanto, se il piano viene attestato nel 2022 e nel medesimo anno viene sottoscritto con i creditori il relativo accordo, prevedendo una condizione sospensiva che si realizza poi nel 2023, le sopravvenienze diventano fiscalmente rilevanti in questo periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che le obbligazioni assunte vengano adempiute nel 2024 o successivamente. L’irrelevanza del momento di estinzione dei debiti affermata con il secondo principio non deriva in ogni caso dal citato art. 88, bensì dalle norme generali che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, sulla base delle quali rileva per competenza il momento in cui un’obbligazione sorge ovvero, specularmente, si riduce, e non quello in cui l’obbligazione viene adempiuta attraverso il pagamento dei debiti.

Peraltro, come in precedenza chiarito con la risposta 11 ottobre 2019, n. 414, la detassazione prevista dal comma 4-ter dell’art. 88 con riguardo alle procedure di risanamento e, in particolare, agli accordi di ristrutturazione omologati o ai piani attestati di risanamento, trova applicazione anche con riferimento alle **sopravvenienze attive da esdebitamento realizzate oltre la scadenza temporale prevista** negli atti quale termine di efficacia delle pattuizioni ivi contenute<sup>11</sup>.

A differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti a omologazione, gli effetti degli accordi assistiti da un piano di risanamento attestato si perfezionano senza l’intervento dell’autorità giudiziaria e senza che siano richiesti l’adesione di una percentuale minima di creditori né l’obbligo di pagare i creditori che ne sono rimasti estranei: ciò rappresenta il motivo per cui sotto il profilo civilistico il legislatore non ne ha imposto la pubblicazione nel registro delle imprese, che l’ha invece considerata facoltativa, salvo per l’appunto quanto previsto ai fini fiscali dal comma 4-ter dell’art. 88. Lo scopo della condizione imposta sotto il profilo tributario con il D.L. n. 83/2012, dunque, è - come detto - probabilmente quello di attribuire data certa al piano da cui risultano le sopravvenienze attive, a prescindere dal fatto che nella prassi all’accordo assistito dal piano di risanamento attestato (proprio per i peculiari effetti che ne derivano) venga già attribuita data certa (oltre che, indirettamente, mediante l’attestazione rilasciata dal professionista indipendente).

Quanto alla condizione rappresentata dalla **pubblicazione del piano attestato di risanamento** prevista dall’articolo 88 ai fini dell’esenzione, con la medesima risposta a interpello n. 319/2021 l’Agenzia ne ha ribadito la necessità per poter beneficiare della detassazione della sopravvenienza, sebbene essa sia facoltativa sul piano civilistico. La ragione della richiesta di tale presupposto appare doversi rinvenire nell’esigenza di attribuire ufficialità al piano e ai relativi accordi, in quanto sottoscritti al di fuori di un procedimento giudiziale. La detassazione compete certamente quindi se il piano è pubblicato nel medesimo anno in cui assume efficacia l’accordo. Tuttavia, nella prassi, agli accordi assistiti dal piano di risanamento attestato viene già attribuita data certa mediante l’autentica delle firme dei loro sottoscrittori da parte di un notaio e l’attestazione rilasciata dal professionista indipendente del pari con

---

<sup>11</sup> La fattispecie oggetto della risposta riguardava lo stralcio di debiti verso istituti di credito conseguente alla vendita di un immobile di proprietà dell’impresa debitrice, intervenuta poco tempo dopo il termine previsto nell’accordo di ristrutturazione omologato quale condizione sospensiva dell’accordo e in assenza di una nuova omologazione dello stesso.

autentica notarile. La detassazione compete certamente quindi se il piano è pubblicato nel medesimo anno in cui assume efficacia l'accordo. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, in assenza di una limitazione temporale normativamente espressa, la condizione imposta dal secondo periodo del comma 4-ter, per fruire della detassazione della corrispondente sopravvenienza attiva, può ritenersi soddisfatta non solo quando la pubblicazione interviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è maturata la sopravvenienza (comprensivo dell'ulteriore termine di 90 giorni concesso per considerare la dichiarazione validamente presentata), ma anche entro il più ampio termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore. Infatti, la detassazione prevista dall'art. 88, comma 4-ter, non consegue all'esercizio di un'espressa opzione in merito, ma è concessa dal legislatore (per i motivi dapprima evidenziati) in presenza dei requisiti richiesti. Occorre inoltre considerare che il ricorso all'istituto del piano attestato di risanamento risulta preferito rispetto agli accordi di ristrutturazione di debiti proprio in ragione della minore pubblicità che richiede, sicché alla sua pubblicazione potrebbe essere utile dar corso dopo la sua attuazione, quando gli effetti negativi della notizia della necessità di un tentativo di risanamento si sono attenuati.

Giulio Andreani, PwC TLS, Tax Crisis & Restructuring

Angelo Tubelli, Tax Director PwC TLS